



COMUNE DI CAMPONOOGARA

Città Metropolitana di VENEZIA

DETERMINAZIONE

N. 43 DEL 02-11-2018 / REG. GEN. 506 DEL 02-11-2018

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' . ANNO 2018**

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili, importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a termini del quale "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze

di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Richiamata la determina n. 234 del 31/05/2017 con la quale è stato quantificato il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 in euro €87.247,80;

Dato atto che la differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art.67, comma 2, lett.b), C.C.N.L. determina una maggiore spesa per l'anno 2018 di €2.091,40 (al netto degli oneri riflessi) e a regime di €2.357,78 (al netto degli oneri riflessi);

Richiamata la dichiarazione congiunta n. 5 con la quale viene espressamente concordato tra le parti che tali incrementi stipendiali, essendo derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti; (tale dichiarazione è stata puntualmente citata anche nella deliberazione n. 6/2018 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno verificato la compatibilità economica e finanziaria ed hanno certificato positivamente il contratto nazionale);

Vista la recente deliberazione n. 99/2018 della Corte dei Conti della Puglia, la quale ha ritenuto che la dichiarazione congiunta n. 5, non avendo alcun valore normativo, non risulta né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, gli aumenti previsti dall'art. 67, comma 2, del CCNL del personale non dirigente del 21 maggio 2018 non possono essere “esclusi” dall'ambito vincolistico di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Vista la successiva delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 221 del 24/07/2018 con la quale, alla luce del contrasto della soluzione prospettata, ha deferito la questione alla Sezione autonomie della Corte dei Conti;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Richiamato l'art. 23, commi 2 e 3, del D.Lgs 75/2017 che testualmente recita: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti

disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

Richiamata la recente deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017;

Ritenuto pertanto opportuno , in virtù dell’autorevole parere, prevedere la maggior spesa nel fondo 2018 fra la differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto che le risorse così determinate, come da allegato A) al presente provvedimento, si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall’art. 67 del CCNL del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione;

Richiamata la determina n. 3 del 09/01/2018 con la quale è stata impegnata la spesa per erogare mensilmente le indennità relative al maneggio valori, al rischio, al disagio e per specifiche responsabilità per un importo complessivo di €4.641,48 (al netto di oneri riflessi pari ad €1,499,20;

Richiamato l’art. 40, comma 3, del D.Lgs.165/2001, il quale al secondo e terzo periodo testualmente recita:”La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni” ed inoltre “Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

Accertata la disponibilità dei fondi;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni,

DETERMINA

1. di approvare, per l’esercizio 2018, la costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività con riferimento alle risorse stabili nell’importo di €89.347,31 (più oneri riflessi pari a €31.600,00, come risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento sub lett. A) e costituente di esso parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €8.735,16 (non ancora impegnata) maggiorata degli oneri riflessi pari a €2.483,00 e quindi per un totale complessivo di €11.218,16, ai seguenti interventi del bilancio dell’esercizio in corso che presentano la necessaria disponibilità:

-€8.735,16 per oneri diretti , al codice di bilancio n. 01.10-1.01.01.01.002 - capitolo 19050 “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del bilancio 2018/2020;

-€2.100,00. per oneri riflessi cpdel e inail, al codice di bilancio n.01.10-1.01.02.01.001 - capitolo 19051 “ Oneri a carico del comune fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del bilancio 2018/2020;

-€743,00 per oneri riflessi IRAP , al codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 - capitolo 19052 “ IRAP a carico del comune fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del bilancio 2018/2020;

3. di dare atto che la somma di €21.732,01 (al netto oneri riflessi) concernente l'indennità di comparto (art.33 del C.C.N.L. del 22/01/2004) viene pagata mensilmente nei capitoli 19050-19051-19052, mentre l'ammontare delle progressioni di orizzontali storiche di €54.238,66 viene imputata, liquidata e pagata mensilmente sui relativi capitoli del bilancio corrente;
4. di prendere atto che il suddetto fondo rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.
6. di pubblicare il presente provvedimento nell' apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa Mozzato Sandra

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)